

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL PARCO AD ORTI URBANI
DI VIA DELLA CONSOLATA (MUNICIPIO RM XVI)

Dip	Ambiente
e de	Protezione Civile
12/10/2012	
Prot. Q.	49229

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Nelle aree destinate a Orti Urbani di Via della Consolata (Municipio RM XVI), l'Associazione "Fosso Bravetta" (Concessionario), attraverso i propri associati, in base alla relativa concessione-convenzione sottoscritta con Roma Capitale, potrà svolgere le seguenti attività:
 - coltivazioni ortive negli appezzamenti assegnati come orto e raccolta dei relativi prodotti per l'esclusivo uso personale e/o familiare dei componenti dell'Associazione;
 - di carattere sociale svolte in collaborazione con l'Amministrazione Capitolina, i Municipi, i Centri Anziani, le scuole, le organizzazioni per l'assistenza agli anziani, ai diversamente abili, nonché con associazioni ambientaliste, sociali, culturali locali.
2. Le attività svolte dal soggetto assegnatario non potranno perseguire alcuna forma di lucro.
3. Nelle aree destinate a Parco sarà assicurata la fruizione da parte di tutti i cittadini che potranno tra l'altro visitarle, passeggiare nelle zone non destinate ad orto ed utilizzare gli spazi ed i servizi ricreativi predisposti, senza comunque interferire e disturbare l'attività di coltivazione dei soci assegnatari.

ART. 2 - NORME TECNICHE PER LA CONDUZIONE DEL PARCO AD ORTI

Il Concessionario deve provvedere:

1. all'apertura e chiusura dei cancelli del parco, rispettando gli orari concordati con l'Amministrazione Capitolina.
2. alla manutenzione ordinaria di tutta l'area a parco assegnata con:
 - sfalcio periodico del manto erboso per il mantenimento dell'altezza di taglio non superiore a 8/10 cm, con raccolta del materiale di risulta;
 - pulizia giornaliera dell'area, compresi i viali e svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - pulizia periodica delle aree comprese tra la cancellata e il bordo marciapiede;
 - sagomatura delle siepi e potatura delle essenze arbustive ed arboree con raccolta e smaltimento del materiale di risulta;
 - innaffiamento dell'area assegnata con il controllo della corretta funzionalità dell'impianto di irrigazione, segnalando eventuali guasti all'Amministrazione Comunale;
 - manutenzione dell'area ad arboreto comune;

- pulizia giornaliera dei servizi igienici.
3. al compostaggio, nell'apposita area adibita allo scopo, di tutti i residui organici della coltivazione e della manutenzione ordinaria del parco (sfalcio dell'erba, potatura siepi, ecc.).

Al Concessionario è fatto divieto di smaltire i rifiuti organici, di cui al comma precedente, nei cassonetti comunali dell'AMA.

ART. 3 - NORME TECNICHE DEI SINGOLI ORTI

1. Gli orti dovranno essere coltivati con tecniche di coltivazione biologica, per la tutela dell'ambiente, nonché della salute degli assegnatari e degli utenti dell'area. È pertanto vietato l'impiego di concimi chimici, diserbanti, disseccanti, antigermoglianti, anticrittogamici e antiparassitari di sintesi.
2. E' possibile pacciamare con compost e con residui erbacei compostati e non.
3. E' possibile realizzare nel periodo invernale tunnel con teli in polietilene (da smaltire al termine dell'utilizzo secondo le norme vigenti) non più alti di 50 cm, che ricoprono non oltre il 30% della superficie dell'Orto e nella misura in cui non diano origine a strutture stabili e indecorose, secondo quanto valutato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - NORME PER LA CONDUZIONE DEI SINGOLI ORTI

1. Il socio assegnatario all'interno del singolo appezzamento non potrà:
 - svolgere attività non collegate alla coltivazione;
 - tenere animali domestici e da cortile (cani, gatti, galline, oche, tacchini, conigli, ecc.).
 - coltivare fave;
 - accendere fuochi di stoppie o rifiuti;
 - abbandonare o lasciare incolto l'appezzamento;
 - irrigare in maniera incontrollata, collocare serbatoi di alcun tipo per la riserva di acqua;
 - lavare auto o motocicli.
2. Il socio assegnatario all'interno del singolo appezzamento potrà:
 - Piantare alberi da frutto, nella misura massima di tre come da progetto, rispettando le opportune distanze dagli orti adiacenti, in modo che lo sviluppo degli alberi stessi non sia d'ostacolo alla normale coltivazione ortiva nel proprio e negli appezzamenti limitrofi. E' comunque, necessario formulare richiesta all'Associazione concessionaria per l'autorizzazione della messa a dimora di alberature da frutto o ornamentali.
 - Avere accesso agli orti con mezzi autorizzati per le sole attività di carico e scarico un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e chiusura dei cancelli

del parco.

3. E' consentito installare, nell'area appositamente destinata, contenitori per il compostaggio dei materiali vegetali di risulta.

ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'Associazione concessionaria o ogni singolo socio assegnatario possa subire o causare a terzi, sarà imputabile esclusivamente a lui o all'Associazione. L'Amministrazione Comunale è esclusa da ogni responsabilità civile e penale.
2. L'Associazione concessionaria è tenuta a segnalare con la massima tempestività all'Amministrazione Comunale eventuali danni, guasti od inconvenienti vari.
3. L'associazione e i singoli ortisti sono tenuti a stipulare un contratto assicurativo personale e verso terzi per l'attività di gestione dell'area a parco e degli orti assegnati.
4. Le norme indicate non sostituiscono leggi, norme e regolamenti vigenti a carattere nazionale, regionale, provinciale e comunale.

ART. 6 - REVOCA

1. L'Amministrazione si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di provvedere alla revoca dell'assegnazione all'Associazione, di tutta o solo di parte di un'Area destinata ad Orti Urbani, qualora sopravvenuti motivi d'interesse pubblico lo rendessero necessario, e senza che nessun diritto o risarcimento spetti ai Circoli ed ai Soci Assegnatari, che debbono lasciare le aree entro la stagione colturale in corso. Gli eventuali miglioramenti apportati rimarranno a beneficio del fondo e saranno acquisiti al patrimonio dell'Amministrazione.

ART. 7 - CONTROLLI E SANZIONI

1. Furti di qualsiasi natura commessi dai soci assegnatari e danni colposi arrecati a terzi comportano il recesso immediato dell'assegnazione dell'orto.
2. L'Amministrazione, avvalendosi della collaborazione del Municipio RMXVI, provvederà al controllo sul corretto e conforme utilizzo dell'intera Area destinata ad Orti Urbani e di ciascun appezzamento assegnato, a cura dei soggetti assegnatari, in base a quanto disposto dal presente Regolamento e dai conseguenti atti attuativi.
3. L'Amministrazione, a seguito di rilevata inosservanza anche di una sola delle disposizioni del presente Regolamento, provvederà a diffidare il Circolo Assegnatario, mediante raccomandata AR, ad adempiere gli obblighi entro 30 giorni dal ricevimento. Perdurando l'inadempienza oltre tale data, il rapporto d'assegnazione si intenderà risolto di diritto.